

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi DE CAROLIS e della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DE CAROLIS, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, durante l'intervallo della gara Roccasecca TST-Formia Calcio 1905, valevole per il campionato di Eccellenza Laziale, svoltasi a Roccasecca il 6/11/2016, nella qualità di dirigente addetto all'arbitro, posto in essere una condotta offensiva e minacciosa nei riguardi sig. Fraioli Ermanno, Presidente Provinciale di Frosinone dell'AIAC, presente in Tribuna, quale osservatore;

A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al Sig. Luigi DE CAROLIS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DE CAROLIS e dal Sig. Rolando MARCIANO, in qualità di Dirigente munito di delega di rappresentanza, nell'interesse della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Luigi DE CAROLIS e di € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio